

Spett.le ANCE

ance@pec.ance.it

DirezioneGenerale@ance.it

e p.c. All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia

Oggetto: comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura relative al Superbonus spettante per le spese sostenute nel 2026, per interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e 2016

Con riferimento a quanto rappresentato da codesta Associazione con nota prot. n. 1160/26 del 2 luglio 2026, si comunica che il 23 luglio p.v., in base a un provvedimento direttoriale in corso di emanazione, sarà disponibile la procedura telematica per l'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alle detrazioni di cui all'articolo 119 dello stesso decreto (*Superbonus*) spettanti per le spese sostenute nel 2026.

In proposito, si segnala che, per le spese sostenute nel 2026, le comunicazioni delle opzioni possono essere trasmesse solo nei casi previsti dall'articolo 119, comma 8-ter.¹ e dall'articolo 2, comma 3-ter.², del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

¹ Si riporta di seguito il testo dell'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34 del 2020: "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del presente decreto."

² Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla

Pertanto, si rappresenta che l'aggiornamento della citata procedura ha comportato, tra l'altro, la necessità di acquisire, dal *Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016* e dagli *Uffici speciali per la ricostruzione*, i codici fiscali dei soggetti che avevano richiesto l'agevolazione.

Distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE
Paolo Savini
firmato digitalmente

data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.”.